



4. ART. 12, COMMA 2, CRC: L'ASCOLTO DELLE PERSONE DI ETÀ MINORE IN AMBITO GIUDIZIARIO

27. Alla luce dell'articolo 12 della Convenzione e del Commento Generale del Comitato n. 12 (2009) sul diritto dei minorenni di essere ascoltati, il Comitato raccomanda che l'Italia attui quanto indicato di seguito:

- (a) adotti una normativa organica che stabilisca il diritto dei minorenni di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano, applicabile in tutti i tribunali, enti amministrativi, istituzioni, scuole, enti di assistenza all'infanzia e famiglie, prendendo le misure necessarie per consentire l'ascolto diretto delle opinioni dei minorenni e, contemporaneamente, prevedendo tutele e meccanismi adeguati per garantire che tale partecipazione possa svolgersi in modo efficace e in assenza di manipolazioni o intimidazioni, con il supporto di opinioni di esperti dei servizi interessati e nei casi opportuni;
- (b) formuli direttive per la nomina di curatori speciali dei minorenni nei casi di adozione.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 27, lett. a) e b)

Il D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 – recante *“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 10 dicembre 2012 n. 219”* – ha disciplinato, recependo la normativa sovranazionale¹⁰⁰, il diritto all'ascolto delle persone di età minore nelle procedure civili in cui devono essere adottati provvedimenti che le riguardano. La citata legge ha introdotto (nell'art. 315-bis c.c. e negli articoli 336-bis c.c., 337-octies c.c. e 38-bis disp. att. c.c.), con decorrenza dal 7

febbraio 2014, la previsione dell'ascolto al fine di rendere effettivo il diritto delle persone di età minore a partecipare ai procedimenti che le riguardano e a manifestare le proprie opinioni all'interno delle procedure giudiziarie in cui risultano coinvolte.

Tale novità normativa si è resa necessaria anche a seguito di un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 22238 del 21 ottobre 2009) che ha affermato come *“costituisce violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto della persona di età minore che ha superato i dodici anni e, comunque, il mancato accertamento della capacità di discernimento da parte della persona di età minore”*.

La giurisprudenza ha chiarito come in tema di ascolto della persona di età minore che abbia compiuto i dodici anni – e anche di età inferiore, se capace di discernimento – questa abbia il diritto di essere ascoltata in tutte le procedure che la riguardano, e quindi anche in quelle relative all'affidamento ai genitori: è prevista una deroga all'ascolto solo se la sua audizione sia in contrasto con il suo *“superiore interesse”* e previa adeguata motivazione del giudice circa le ragioni che giustificano il mancato ascolto. Si ricorda che la sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 22238/2009 prevede anche che l'omessa audizione immotivata della persona di età minore determini, nei procedimenti di separazione e di modifica delle condizioni di separazione, un difetto di contraddittorio da cui deriva la nullità della decisione.

Resta inteso che l'audizione del minorenne – qualora particolari circostanze lo richiedano – può essere effettuata anche indirettamente attraverso

¹⁰⁰ Convenzione di New York, del 20 novembre 1989, sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; Convenzione Europea di

Strasburgo del 25 gennaio 1996; la Carta di Nizza del 7 dicembre 2000; il Reg. CE n. 2201/2003.



una delega specifica a terzi esperti¹⁰¹. Il Legislatore ha però trascurato alcuni aspetti importanti nella modalità processuale dell'ascolto: l'art. 38-bis disp. att. c.c. prevede genericamente che la salvaguardia della persona di età minore sia demandata alla disponibilità di ambienti dotati dei mezzi necessari.

La genericità della norma ha legittimato la sussistenza di differenti trattamenti di tutela della persona di età minore¹⁰².

Le diverse prassi seguite per le modalità di ascolto della persona di età minore evidenziano ancora oggi come la procedura avvenga in maniera differente in ogni tribunale, e anche da giudice a giudice, rispettando dunque soltanto apparentemente l'obbligo previsto dalla legge.

Oltretutto alcune associazioni, sulla base della propria esperienza, rilevano come anche in Uffici Giudiziari ove sono presenti ambienti dotati dei "mezzi necessari" per l'ascolto, così come indicati nella norma (ad esempio, aule con il cosiddetto vetro a specchio), questi non sempre vengano utilizzati.

In ambito penale possiamo segnalare un passo in avanti nell'applicazione dell'art. 12 della CRC nei casi in cui la persona di età minore sia vittima e/o testimone nei procedimenti per reati di abuso e sfruttamento sessuale o nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia.

La Legge n. 172 del 1 ottobre 2012 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a

Lanzarote il 25 ottobre 2007") introduce alcune modifiche al codice di procedura penale in relazione all'ascolto della persona di età minore, sia essa vittima o testimone di reato¹⁰³, in quanto teste vulnerabile. L'art. 4 della predetta Legge garantisce alle vittime non solo l'informazione sui loro diritti, sui servizi e sull'eventuale rimessa in libertà del sospetto autore di reato, oltre al diritto di ascolto dei minorenni ai fini della prova, ma anche la possibilità di esprimere le loro opinioni e i loro bisogni. L'art. 5 impone quale strumento ausiliario per la Polizia Giudiziaria – anche nella fase di assunzione di sommarie informazioni da persone minorenni – l'intervento di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero. Il D.L. 93 del 14 agosto 2013, convertito con Legge n. 119 del 15 ottobre 2013, estende l'obbligatorietà dell'audizione protetta anche alle ipotesi di reato di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Con il D.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016, è stato compiuto un ulteriore passo avanti in tema di ascolto della persona di età minore, nel quadro complessivo della tutela delle vittime di reato. Accanto agli strumenti di informazione sulla (e di partecipazione alla) dinamica processuale, il decreto interviene ad assicurare più ampie forme di tutela, nel corso del processo, alla vittima, alla quale è riconosciuto un particolare stato di vulnerabilità – nel quale la persona di età minore è certamente da annoverarsi – al

¹⁰¹ Cfr. Cass. civ., sent. 15/05/2013 n. 11687, che richiama il concetto di ascolto indiretto attraverso delega, precisando che tale modalità di ascolto deve essere espressamente approvata ex ante in ragione delle particolari circostanze del caso. Nella fattispecie la Suprema Corte ha cassato il provvedimento di merito che, in sede di revisione delle condizioni di separazione tra i genitori, aveva statuito sul collocamento preferenziale presso un genitore di un minorenne in regime di affidamento condiviso e già ascoltato dallo psicologo della ASL territorialmente competente, la cui relazione era stata poi acquisita dal giudicante, al di fuori però di una delega specifica.

¹⁰² Si segnala l'art. 56 del Codice Deontologico Forense che al comma 1 prevede che: "l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi". Al comma 2 dispone che: "l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minorenni sulle circostanze oggetto delle stesse".

¹⁰³ La norma di riferimento è l'art. 35 della Convenzione di Lanzarote



fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria. Il decreto modifica, in particolare, la disciplina dell'incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l'applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti i casi in cui si proceda all'esame di una vittima vulnerabile, indipendentemente dal catalogo dei reati presupposti che fino ad oggi ne legittimava l'adozione.

In materia di ascolto delle persone di età minore si segnalano altre due importanti novità.

La prima concerne l'emanazione della Legge n. 47 del 7 aprile 2017 in materia di protezione delle persone di età minore straniera non accompagnate e separate: le nuove disposizioni prevedono la tutela in ogni fase dell'entrata e della permanenza del minore in Italia¹⁰⁴; riconoscono espressamente il "*diritto di essere ascoltati*" nei procedimenti amministrativi e giudiziari, anche in assenza del tutore. La Legge contiene disposizioni specifiche per l'accesso dei minorenni non accompagnati all'assistenza legale. Le organizzazioni di difesa dei diritti delle persone di età minore avranno inoltre la possibilità di impugnare e ottenere la cancellazione di decisioni che pregiudichino i diritti dei minorenni non accompagnati e di intervenire nelle decisioni giudiziarie che li riguardano.

La seconda novità è del 26 maggio 2017, data in cui sono state emanate le "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della Legge 7 aprile 2017". Il tutore, oltre che figura che riveste rappresentanza giuridica, è figura attenta alla relazione con i bambini e ragazzi che vivono nel nostro Paese senza adulti di

riferimento, capace di farsi carico dei loro problemi ma anche di farsi interprete dei loro bisogni e garante dei loro diritti. Le Linee Guida comprendono indicazioni ai Tribunali minorili per la stesura di un elenco di tutori volontari in ogni distretto territoriale, oltre a misure volte ad assicurare la partecipazione dei minorenni alla selezione e alla formazione dei tutori stessi. Sarà l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, insieme ai Garanti regionali e delle Province Autonome, a selezionare e formare i tutori, che verranno poi inseriti in appositi elenchi istituiti presso il Tribunale per i minorenni. Questi elenchi devono essere compilati entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, ovvero entro il 6 agosto. Ad inizio settembre 2017 gli avvisi pubblici emanati in attuazione della 47/2017 risultano essere stati pubblicati in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. L'Autorità Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ha pubblicato l'avviso per le Regioni Abruzzo, Molise, Toscana e Sardegna, sprovviste di un Garante regionale. Non si tratta di un elenco definitivo e si attendono nel breve periodo gli avvisi relativi ad altre Regioni¹⁰⁵.

Si segnala, infine, che l'1 luglio 2017 è stato firmato il protocollo "*Liberi di scegliere*" fra i Tribunali e le Procure per i minorenni di Reggio Calabria e di Catanzaro, la Regione Calabria, il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia. L'accordo è destinato alle persone di età minore provenienti o inserite in contesti mafiosi, e mira a garantire adeguate tutele finalizzate a una

¹⁰⁴ Per approfondimento si veda oltre capitolo VIII, paragrafo 1, "Minorenni migranti non accompagnati: il diritto alla protezione e all'accoglienza".

¹⁰⁵ Si segnala inoltre che in alcune Regioni non comprese nell'elenco – tra cui la Puglia, la Sicilia e il Veneto – sono stati

avviati, a livello regionale o provinciale, già prima dell'entrata in vigore della Legge, percorsi per l'individuazione e la formazione dei tutori volontari



regolare crescita psico-fisica attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di rieducazione e reinserimento sociale. È noto, infatti, che l'indottrinamento mafioso e l'appartenenza alle famiglie di mafia non lascia alle persone di età minore che due strade: la delinquenza, e dunque il carcere, o il pericolo di essere private del diritto alla sicurezza e alla vita stessa. Con questo progetto, il tentativo è quello di cambiare il loro destino.

In relazione alle raccomandazioni del 9° Rapporto CRC si deve, purtroppo, constatare come risulti non ancora attuata la raccomandazione al Ministero della Giustizia relativa all'avvio di corsi di formazione specifici per i curatori speciali e l'elaborazione di Linee Guida nazionali per i curatori/avvocati del minore.

Inoltre, non risulta ancora essere stato redatto l'albo dei soggetti legittimati all'assistenza del minore ai sensi dell'art. 609-decies, pertanto è opportuno che in ciascun ufficio giudiziario si organizzino delle équipes specializzate di assistenza alle vittime, scegliendo operatori di comprovata esperienza e formazione sul campo, che possano assicurare la continuità dell'assistenza, in sinergia con l'Autorità Giudiziaria, i Comuni, le Aziende ASL e i centri specializzati.

Per quanto concerne la figura dell'esperto, di cui si avvale l'inquirente nell'audizione del minore ai sensi dell'art. 5 della Legge 172/2012, che ratifica la Convenzione di Lanzarote, si evidenzia che l'assenza di tale figura non è sanzionabile (Cass. IV Sez., sent. n. 16891 del 12/03/2013).

Peraltro, la legge nulla dice sul ruolo da questi rivestito, se di mediatore/traduttore, conduttore, valutatore o altro ancora, né sulle modalità del supporto che egli è chiamato a dare all'inquirente.

In aggiunta a ciò, si ravvisa un'ulteriore criticità, ossia che molto spesso l'ascolto del minore vittima di abusi e/o maltrattamenti, innanzi al Tribunale per i minorenni e al Tribunale Ordinario, viene

ripetuto più volte in un breve arco di tempo.

Di fronte alla mancanza di chiarezza sull'ascolto giudiziario del minore, in sede civile e penale, nel nostro Paese si assiste a un proliferare di protocolli e linee guida, che risentono dell'orientamento di chi li elabora, per cui le prassi relative all'ascolto variano sensibilmente tra loro.



Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al Ministero della Giustizia e al Ministero della Salute, in accordo col MIUR, di istituire un sistema di formazione multidisciplinare

obbligatorio e continuo per tutte le figure professionali che lavorano con i minorenni, nonché di istituire un tavolo di esperti per elaborare Linee Guida nazionali sulle modalità di ascolto del minore in ambito giudiziario;

2. Al Ministero della Giustizia di formulare indicazioni per la nomina dei curatori speciali/avvocati dei minorenni; di elaborare protocolli procedurali interistituzionali al fine di favorire un'azione coordinata fra tutti i soggetti coinvolti (operatori dei servizi e di Polizia Giudiziaria, P.M., GIP, procuratore e giudice minorile, giudice civile, curatore speciale, esperto nominato per la consulenza e per l'audizione e avvocati); di prevedere che, in caso di persona di età minore vittima di abusi e/o maltrattamenti, l'audizione avvenga il più tempestivamente possibile e, quindi, in un momento immediatamente successivo alla segnalazione, al fine di rendere l'ascolto meno stressante, raccogliere le testimonianze nel modo più corretto e ridurre, di conseguenza, il numero delle interviste; di rendere stringente la nomina della figura dell'esperto, di cui si avvale l'inquirente nell'audizione del minore ai sensi dell'art. 5 della Legge 172/2012, che ratifica la Convenzione di Lanzarote, e fornire precise indicazioni su ruolo e funzioni di tale figura;

3. Al Governo, nell'ambito dei decreti integrativi o correttivi che potranno essere emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 219/2012, di adottare una normativa organica, applicabile in tutti gli uffici giudiziari, che preveda una prassi uniforme nell'ascolto del minore.